

Legge di Bilancio 2021: le misure che interessano il non profit

a cura di Chiara Meoli

Incremento del Fondo universale e servizi alla famiglia

Il **comma 7** incrementa di 3.012,1 milioni di euro per il 2021 il **Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**. Come noto, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia è stato istituito dal comma 339 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2020), nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono state indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Con le risorse del Fondo, si è provveduto al rinnovo del Bonus bebè e al finanziamento del Bonus asili nido per il 2020.

Si ricorda che è ora all'esame della Commissione 11^a del Senato il disegno di legge (A.S. 1892) "[Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi](#)" approvato all'unanimità il 21 luglio 2020 dalla Camera, che propone l'istituzione di un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell'ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e delle risorse rinvenienti dal riordino delle misure vigenti per i figli a carico.

Esonero della contribuzione previdenziale sportiva

I **commi 34 e 35** introducono, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un **fondo**, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento - nel rispetto di tali limiti - di un esonero, anche parziale, della **contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società**. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

Stop ai versamenti per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, Asd e Ssd

I **commi 36-37** intervengono in materia di **sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Il comma 36 sospende i seguenti termini a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) 24 ottobre 2020:

- a) versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

- b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- c) versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Il comma 37 dispone che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Viene inoltre precisato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sport e Salute tra i soggetti a erogare compensi per attività sportive dilettantistiche

Il **comma 1121** inserisce la **società Sport e Salute S.p.A.** nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

50 milioni di euro per potenziare le attività sportiva di base

I **commi 561 e 562** istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un **Fondo per potenziare l'attività sportiva di base**, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021. Le disposizioni istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. La finalità è di potenziare l'attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

Detassati gli utili degli enti non commerciali

I **commi 44-47** detassano il **50 per cento degli utili degli enti non commerciali**, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege. Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Le fondazioni bancarie, infine, destinano l'imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo.

Efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, recupero e restauro facciata esterna degli edifici

I **commi 58-60** dispongono la **proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici**. La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici. Il comma 60 stabilisce che la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Modifiche al superbonus per interventi di efficienza energetica e antisismici

I **commi da 66 a 75** modificano la disciplina della detrazione al 110% (cosiddetto **superbonus**) applicabile per gli **interventi di efficienza energetica e antisismici**. Il comma 66 introduce tra l'altro, la proroga dell'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (Iacp) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli Iacp, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023). La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Il comma 67 proroga l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022. Il comma 69 autorizza i comuni per l'anno 2021, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile.

Fondo a sostegno dell'impresa femminile

I **commi 97-106** recano la disciplina istitutiva del **Fondo a sostegno dell'impresa femminile**. Il Fondo viene costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Attraverso le risorse del Fondo, si prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il Mises, il Comitato impresa donna con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia

Istituzione di un fondo per le piccole e medie imprese creative

I **commi da 109 a 113** istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il **Fondo per le piccole e medie imprese creative** con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

Istituzione del Fondo a sostegno di festival, cori, bande musicali e musica jazz

I **commi 114-116** istituiscono il **Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz**. In particolare, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2021. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti con decreto del Ministro per i

Beni e le Attività culturali e per il turismo. I contributi sono comunque concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Supporto ad aziende confiscate alla criminalità organizzata

Il **comma 127** incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa - introdotta dalla legge di stabilità 2016 - relativa al **supporto alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata**, al fine di assicurare il sostegno alle predette aziende.

Più risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027

I **commi 177-178** dispongono una **prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027**, per complessivi 50 miliardi. Le norme definiscono, altresì, i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021- 2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord.

Più tempo per il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese

I **commi da 216 a 218** intervengono sulla disciplina temporanea e straordinaria del **Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (Pmi)**, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 23/2020, adottata per sostenere la liquidità delle Pmi nell'attuale situazione di crisi pandemica. Il comma 216 dispone che i finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge n. 23/2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di Pmi e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19. Il comma 217 dispone che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento (novella all'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo)

Il **comma 244** proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del **Fondo di garanzia PMI**, previsto dall'articolo 13, comma 1, del Dl n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Fanno eccezione, ai sensi del **comma 245**, le garanzie di cui al medesimo articolo 13, comma 1, a favore delle imprese cd. "mid cap", le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 del disegno di legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "Garanzia Italia" Sace di cui all'articolo 1, del citato Dl 23/2020, sino al 30 giugno 2021. Il **comma 246** incrementa la dotazione del Fondo di garanzia Pmi di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026. Il **comma 247** prevede che alla copertura derivante dai commi da 244 a 246, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation Eu.

Credito alle imprese da parte di operatori di finanza mutualistica e solidale

Il **comma 265** consente agli **operatori di finanza mutualistica e solidale adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle imprese che presentino specifici requisiti in termini di occupati, attivo patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento, più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente**. La norma in esame consente agli operatori di microcredito costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente (operatori di finanza mutualistica e solidale), adeguatamente patrimonializzati, di includere nell'ambito dei beneficiari dei propri finanziamenti le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (definite "microimprese" dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e dal Dm n. 238 del 18 aprile 2005) che rispettino i seguenti ulteriori requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 600.000 euro;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 400.000 euro; c) un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro.

I requisiti dimensionali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono riferiti all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi (che non devono risultare superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta "legge fallimentare") e hanno dunque l'effetto di restringere l'insieme delle microimprese rientranti fra i potenziali beneficiari della norma.

Proroghe per integrazione salariale

I **commi da 299 a 305** prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di **integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga**, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento.

Più fondi per gli Istituti di patronato e assistenza sociale

Il **comma 321** assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro per il **finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale**, che si aggiungono a quelle già previste dal cosiddetto "decreto Agosto" nella misura di 20 milioni di euro.

Fondo per le politiche attive

I **commi da 324 a 328** dispongono l'istituzione di un **Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU** con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021.

Assistenza bambini affetti da malattia oncologica

Il **comma 329** opera il rifinanziamento del **fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica**. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Fondo per l'Alzheimer e le demenze

I **commi 330-332** istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute un **Fondo per l'Alzheimer e le demenze**, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze.

Riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività dei caregiver

Il **comma 334** istituisce un **Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cosiddetto caregiver (prestatore di cure) familiare**, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 pari a 30 milioni di euro per ciascun anno.

Integrazione Fondo povertà, reddito di cittadinanza e fondo per derrate alimentari persone indigenti

Il **comma 335** integra di 5 milioni di euro il **Fondo Povertà** per ciascun anno del triennio 2021-2023, riservando tale stanziamento a interventi sperimentali in favore dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine (Care leavers).

Il **comma 371** incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il **finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza"**.

Il **comma 375** è volto ad incrementare di 40 milioni di euro, per l'anno 2021 il **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**.

Bonus bebè e congedo obbligatorio paternità

Il **comma 362** rinnova per il 2021 l'**assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè)** con le stesse modalità previste a normativa vigente. L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia".

I **commi 363 e 364** prorogano per il 2021 il **congedo obbligatorio di paternità**, elevando da sette a dieci giorni la durata.

Contributo mamme disoccupate o monoreddito con figli disabili a carico e proroga Osservatorio

I **commi 365 e 366** autorizzano la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un **contributo mensile**, fino ad un massimo di 500 euro netti, **in favore delle madri disoccupate o monoreddito**, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con **figli disabili a carico**.

I **commi 367 e 368** prorogano fino al 31 dicembre 2023 la **Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità**.

Fondo prevenzione usura

Il **comma 402** incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021 le risorse del **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura**.

Acconti per strutture private accreditate

Il **comma 495** dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere alle **strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021** (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del Covid-19), **acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021**. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso del 2021, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle

quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Contrasto alla povertà educativa

I **commi da 507 a 509** demandano al Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, la promozione di un **programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa**. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del Terzo settore con esperienza specifica. Per tale scopo si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021. La finalità della disposizione è di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati. Il programma nazionale di ricerca e interventi - promosso dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione - prevede un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

Fondi scuole paritarie con alunni disabili

Il **comma 514** incrementa di 70 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate alle **scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità**.

Sostegno alla filiera della stampa

I **commi 608-610** dispongono il **rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa** in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari; del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. *tax credit* per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale.

Fondo morosità incolpevoli

Il **comma 733** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il **Fondo per le morosità incolpevoli** già istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Si incrementa il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/13.

Parchi nazionali e progetti di educazione ambientale

I **commi 736-741** sono volti ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei **parchi nazionali**, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 736), nonché ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi (comma 737).

Il **comma 759** istituisce, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla

realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

Fondo per servizi sociali comunali

Il **comma 791** dispone l'incremento della dotazione del **fondo di solidarietà comunale**. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Il **comma 792** è volto ad apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del Fondo, per potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente. I **commi 793 e 794** provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1, l'ammontare complessivo a decorrere dal 2021.

Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

I **commi 1098-1100** stabiliscono che il **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Fondo contro la violenza di genere

I **commi 1134-1139** istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le **attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità**. Destinatario delle risorse del Fondo sono le **associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno tre anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità**. Le amministrazioni competenti concedono alle citate associazioni in comodato d'uso gratuito beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo ed organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività. Le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto sono definite con decreto del Ministero delle pari opportunità e la famiglia, ovvero, nel caso in cui non sia nominato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno.